



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

STATUTO “C.A.R.E. Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete”

TITOLO I

Art. 1) Costituzione

1. È costituita l'organizzazione di volontariato di secondo livello denominata “C.A.R.E. Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

Art. 2) Sede

1. L'Associazione ha sede a Roma, in via Liberiana 17 presso il CE.S.V. Centro Servizi per il Volontariato del Lazio. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4) Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Ferma restando l'autonomia delle singole associazioni, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, l'Associazione "C.A.R.E." ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative riguardanti tutti i temi relativi ai minori in stato di disagio e abbandono, in particolare agisce sugli strumenti dell'adozione e l'affido quali risolutori definitivi o temporanei dello stato di necessità.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- promuovere e sostenere azioni culturali e formative che rafforzino l'attuazione dei principi sopra enunciati adoperandosi affinché i diritti affermati dalla nostra legislazione siano riconosciuti dalle istituzioni quali diritti realmente esigibili;
- proporsi come interfaccia tra le associazioni familiari ad esso aderenti e le Istituzioni che si occupano di minori;
- diffondere l'attività svolta dalle associazioni ad esso aderenti promuovendo un confronto continuo tra le stesse e mettendo in atto prassi che agevolino la condivisione delle attività e delle idee, la sperimentazione di nuovi interventi e il dialogo tra le associazioni familiari tutte;
- promuovere e divenire una Rete di Coordinamento delle Associazioni familiari che operano in tutto il territorio nazionale e che hanno sottoscritto la carta dei principi , parte integrante del presente statuto;

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei suoi settori d'interesse o che ne condividano lo spirito e le finalità.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

TITOLO III

Art. 5) Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte o iscrivibili ai rispettivi registri regionali/provinciali e le e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all' art. 7 della Legge 7.10.2000 n. 383 che abbiano sottoscritto la "carta dei principi" del coordinamento, parte integrante del presente statuto.
 2. La domanda di ammissione nella quale si dichiara di accettare lo Statuto Associativo e le deliberazioni degli organi sociali va inoltrata, unitamente al proprio statuto, al Consiglio Direttivo del CARE che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera nel caso l'organizzazione non possa essere ammessa perché non corrispondente alle prescrizioni del comma 1 del presente articolo.
 3. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
 4. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, e verseranno la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dall'Assemblea. La prima quota associativa è comunque stabilita in € 200,00.
 5. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
 6. Possono altresì partecipare alla vita associativa tutte le associazioni di cui al 1° comma del presente articolo che pur non richiedendo la qualifica di socio intendono collaborare materialmente alla vita associativa ed abbiano sottoscritto la "carta dei principi" iscritte all'albo degli amici e dei sostenitori appositamente costituito. L'iscrizione a tale albo dovrà essere richiesta al Consiglio direttivo mediante domanda scritta.
- L'adesione all'albo degli amici e dei sostenitori di CARE comporta il versamento annuo di un contributo volontario non inferiore a € 50,00. Gli appartenenti al gruppo degli Amici e dei Sostenitori di CARE non sono soggetti al pagamento della quota associativa e pertanto non acquistano i diritti e non assumono i doveri propri degli associati di cui al successivo articolo.

Art. 6) Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .
6. Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7) Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Scioglimento;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, se eletto, o all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.



C A R E
Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

TITOLO IV

Art. 8) Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri (eventuale)

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9) Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10) Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Gli Associati partecipano alle assemblee dei soci rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto al voto singolo, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitegli da altro associato.



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- b) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e del Collegio dei Probiviri;
- d) Stabilire l'importo della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale;
- e) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- f) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11) Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno il 75% degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con almeno il 50% degli associati intervenuti o rappresentati.

4. L'Assemblea delibera per alzata di mano. Le delibere sono valide se approvate da almeno il 51% degli associati presenti. Le delibere relative agli argomenti di cui al precedente punto sub a) sono valide se prese alla unanimità.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12) Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 13) Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e comunque almeno tre volte l'anno (una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati), almeno, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

5. Solo per la nomina del Presidente, Vice Presidente è richiesta una maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ dei membri.

Art. 14) Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere ed eventuali specifiche altre deleghe operative;
- c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) Indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
- k) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.
- l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15) Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
 - c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.



C A R E

Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso e chiederne ratifica entro 15 giorni.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16) Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Predisporre il bilancio dell'Associazione
 - c) Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione a cui è espressamente delegato dal Consiglio.

Art. 17) Il Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri composto da tre membri proposti dai Soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili,
2. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente che presiede le riunioni; in caso di assenza egli è sostituito da altro membro del Collegio più anziano per partecipazione all'Associazione. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
3. Al Collegio dei Probiviri sono demandate, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione, la risoluzione per via bonaria delle controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e l'Associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociale la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
4. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta
5. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.



C A R E
**Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete**

TITOLO V

Art. 18) Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) Donazioni e lasciti testamentari.

Art. 19) Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.



C A R E
Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

TITOLO VI

Art. 19) Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VII

Art. 20) Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni